## Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

## Modifica del 17 giugno 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2004<sup>1</sup>, decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1998² sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 5

<sup>5</sup> Gli investimenti finanziati entro il limite di spesa servono in primo luogo a mantenere in buono stato l'infrastruttura e ad adeguarla alle esigenze del traffico e all'evoluzione della tecnica. Ulteriori investimenti possono essere assicurati mediante finanziamenti speciali della Confederazione e dei Cantoni o disciplinati espressamente nella convenzione sulle prestazioni.

Art. 20 cpv. 4

<sup>4</sup> La convenzione sulle prestazioni disciplina il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione. Stabilisce pure se e in che misura i mutui della Confederazione rimborsabili condizionatamente possono essere rimborsati con mezzi destinati all'ammortamento non reinvestiti.

1 FF **2004** 4695 2 RS **742.31** 

2004-1593

П

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2005.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 28 giugno 2005<sup>3</sup> Termine di referendum: 6 ottobre 2005 Consiglio nazionale, 17 giugno 2005

La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann